

FREIBERUFLER – STUDI PROFESSIONALI- CONSILP

INFORMAZIONI			
PARTI STIPULANTI	CONFPROFESSIONI; FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL	DATA	01.04.2015
ORARIO DI LAVORO			
ORARIO ORDINARIO	40 ore settimanali		
FLESSIBILITÀ	<p>Nel caso del superamento dell'orario normale, saranno dunque riconosciute al lavoratore le equivalenti compensazioni. Ai lavoratori che superino l'orario normale di lavoro, fermo restando le compensazioni equivalenti di cui al comma precedente, è riconosciuto un incremento dei permessi retribuiti, nella misura seguente:</p> <p>a) in caso di superamento dell'orario di lavoro fino a 44 ore settimanali, un incremento pari a 30 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale;</p> <p>b) in caso di superamento dell'orario di lavoro oltre 44 ore settimanali e fino a 48 ore settimanali, un incremento del monte ore di permessi retribuiti pari a 60 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito in regime di flessibilità per ciascuna settimana. In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione del regime di flessibilità, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente al termine del programma annuale di flessibilità. Le ore risultanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.</p>		
LAVORO SUPPLEMENTARE	<p>Lavoro prestato fino al raggiungimento del normale orario di lavoro settimanale da retribuire con una maggiorazione del 40% sulla paga oraria.</p> <p>È autorizzato nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ eventuale intensificazione dell'attività lavorativa dello studio; ➤ particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti. 		
LAVORO STRAORDINARIO	<p>Limite annuo delle prestazioni straordinarie pari a 200 ore.</p> <p>Maggiorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 15% per le ore di lavoro eccedenti gli orari di lavoro settimanali e le 8 ore giornaliere; ➤ 30% per le ore festive; ➤ 30% per le ore notturne, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio; ➤ 50% per le ore notturne-festive 		
ASSENZE			
FERIE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ IMPIEGATI (5 G) - Liv. TUTTI = 176 Ore (22gg). ➤ IMPIEGATI (6 G) - Liv. TUTTI = 173 Ore (26gg). ➤ OPERAI (5 G) - Liv. TUTTI = 176 Ore (22gg). ➤ OPERAI (6 G) - Liv. TUTTI = 173 Ore (26gg). 		
RIDUZIONE ORARIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 32 ore derivanti annue ex festività abolite ➤ 40 ore annue: orario settimanale su 5 giorni ➤ 66 ore annue: orario settimanale su 6 giorni <p>Limitatamente alla vigenza contrattuale, ai lavoratori che saranno assunti successivamente al 17/4/2015 i citati permessi di 40 ore annue e 66 ore annue saranno maturati nella misura del 50% a partire dal dodicesimo mese successivo all'assunzione e nella misura del 75% a partire dal ventiquattresimo mese dalla data di assunzione fino al trentaseiesimo mese; nella misura del 100% per i mesi successivi. Con riferimento ai lavoratori assunti con</p>		

	contratto di reimpiego, tali permessi saranno maturati nella misura del 50% a partire dal sesto mese successivo all'assunzione e nella misura del 75% a partire dal dodicesimo mese dalla data di assunzione fino al diciottesimo mese; nella misura del 100% per i mesi successivi.	
CONGEDO MATRIMONIALE	15 giorni di calendario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio stesso.	
DIRITTO ALLO STUDIO	max 11 mesi di congedi non retribuiti per la formazione	
PERMESSI STUDIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ permessi retribuiti per i giorni di esame e 2 giorni lavorativi precedenti la sessione di esami ➤ max 40 ore annue ➤ 40 ore annue retribuite come congedi per l'Educazione Continua in Medicina. 	
PERMESSI SINDACALI	8 ore annue a tutti i dipendenti per l'esercizio di attività sindacali	
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 anni per stato di tossicodipendenza ➤ 3 mesi assistenza familiare tossicodipendenti ➤ 2 anni in caso di gravi o documentati motivi familiari (assistenza familiari derivanti dal decesso di un familiare, grave disagio personale, assistenza di un parente con patologie che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche, patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali, patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario, patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche per le quali il programma terapeutico richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la podestà. 	
COMPORTO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ max 180 gg in un anno; ➤ ulteriori 90 gg in caso di gravi patologie oncologiche o di ictus, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero di periodi di decenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici. 	
CESSAZIONE RAPPORTO		
PREAVVISO	<u>LICENZIAMENTO</u> A) Fino a 5 anni di anzianità: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Quadri e I livello: 90 giorni; ➤ II livello: 60 giorni; ➤ III livello Super e III: 30 giorni; ➤ IV livello Super e IV: 20 giorni; ➤ V livello: 15 giorni. B) Oltre i 5 anni di anzianità e fino ai 10 anni : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Quadri e I livello: 120 giorni; ➤ II livello: 90 giorni; ➤ III livello Super e III: 40 gioni; ➤ IV livello Super e IV: 30 giorni; ➤ V livello: 20 giorni. C) Oltre i 10 anni di anzianità: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Quadri e I livello: 150 giorni; ➤ II livello: 120 giorni; ➤ III livello Super e III: 50 gioni; 3 ➤ IV livello Super e IV: 40 giorni; ➤ V livello: 25 giorni. <p>I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.</p>	<u>DIMISSIONI</u> A) Fino a 5 anni di anzianità: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Quadri e I livello: 75 giorni; ➤ II livello: 60 giorni; ➤ III livello Super e III: 28 gioni; ➤ IV livello Super e IV: 15 giorni; ➤ V livello: 10 giorni. B) Da 6 a 10 anni di anzianità: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Quadri e I livello: 105 giorni; ➤ II livello: 90 giorni; ➤ III livello Super e III: 35 gioni; ➤ IV livello Super e IV: 25 giorni; ➤ V livello: 15 giorni. C) Oltre i 10 anni di anzianità: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Quadri e I livello: 135 giorni; ➤ II livello: 120 giorni; ➤ III livello Super e III: 42 gioni; ➤ IV livello Super e IV: 30 giorni; ➤ V livello: 25 giorni. <p>I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.</p>
	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	

FON.TE.	<p>Contribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 0,55% della retribuzione mensile utile per il computo del TFR a carico del lavoratore; ➤ 1,55 % della retribuzione mensile utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa ➤ 50% del TFR maturando per i lavoratori assunti precedentemente al 28/4/1993 con la facoltà di destinare il 100% del TFR; ➤ 100% del TFR per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28/4/1993. Quota di Iscrizione: ➤ Euro 11,88 a carico dell'azienda; ➤ Euro 3,62 a carico del lavoratore.
ASSISTENZA COMPLEMENTARE	
CADIPROF	<p>Le quote a carico dei datori di lavoro per l'iscrizione dei soggetti beneficiari alla C.A.DI.PROF.(mediante modello F24 sez. INPS con causale ASSP) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 15,00 euro per 12 mensilità, come indicato dalla contribuzione all'Ente Bilaterale; ➤ Quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario Una Tantum 24,00 Euro.
ENTE BILATERALE	
ENTE BILATERALE	<p>Il finanziamento di tutte le attività che vengono esercitate dagli enti bilaterali di settore (CADIPROF EBIPRO) viene effettuato mediante un contributo unificato di 22,00 euro, di cui 2,00 euro a carico del lavoratore, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 15,00 euro per 12 mensilità a CADIPROF. ➤ 7,00 euro di cui 2,00 euro a carico del lavoratore e 5,00 euro a carico del datore di lavoro, per 12 mensilità ad EBIPRO. Tale contributo dovrà essere versato dal datore di lavoro per ciascun lavoratore mediante modello F24 sez. INPS con causale ASSP. <p>Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere, a partire dal mese successivo alla stipulazione del presente CCNL, al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a Euro 32,00, corrisposto per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L'importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.</p>
FONDI RESIDUALI	
FONDO SOLIDARIETÀ BILATERALE	<p>Per le prestazioni previste dall'art. 5, comma 1 Verbale di accordo 3/10/2017 è dovuto al Fondo:</p> <p>a) un contributo ordinario dello 0,45% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti;</p> <p>b) un contributo ordinario dello 0,65%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti;</p> <p>c) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle misure di cui all'art. 5, comma 1 Verbale di accordo 3/10/2017 nella misura del 4 % calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali sulla base delle ore perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni.</p> <p>Ai contributi di finanziamento, ordinari e addizionali, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.</p>
CONGEDI	
MATERNITÀ OBBLIGATORIA	<p>Alle lavoratrici dipendenti è garantito per una durata di 5 mesi il diritto all'astensione dal lavoro, nel corso del quale è riconosciuta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione come previsto dal D.Lgs. 151/2001 del Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali.</p>
CONGEDO PARENTALE	<p>Per ogni figlio/a fino ai dodici anni, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi (cosiddetto congedo parentale). Complessivamente, i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi. I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6</p>

	mesi entro il compimento del sesto anno del figlio/a. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.
PATERNITÀ OBBLIGATORIA	Il padre lavoratore dipendente ha diritto di assentarsi per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.
CONGEDO STRAORDINARIO PER INVALIDI	Hanno titolo a fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori dipendenti, a tempo determinato (per la durata del contratto) o a tempo indeterminato, che assistono il familiare in situazione di handicap grave. La persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari.
CONGEDO PER CURE PER GLI INVALIDI	I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA	Le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, dai Centri anti violenza o dalle Case rifugio, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 3 anni.